



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI**

per conoscenza:

CIRCOLARE N. 3675 /C

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

Roma 15-10-2014, prot. 180563

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

Oggetto: Termini di ricevibilità dei ricorsi gerarchici impropri, in materia di attività di mediazione, agenzia, mediazione marittima, spedizione e di periti ed esperti.

Pervengono con frequenza alla scrivente quesiti da parte delle CCIAA e, da ultimo da parte della Camera di commercio di Mantova, via e-mail in data 13 ottobre u.s., concernenti i termini per la presentazione a questa Amministrazione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti inibitori dell'attività, emessi dalle Camere di commercio, inerenti le attività regolamentate di seguito indicate (per il cui accesso, cioè, è necessario disporre di requisiti previsti da leggi o altri atti normativi):

Agente e Rappresentante di commercio - legge 3 maggio 1985, n. 204

Agente di affari in mediazione – legge 3 febbraio 1989, n. 39 e D.M. 21 dicembre 1990, n. 452

Perito ed Esperto – Decreto ministeriale 29 dicembre 1979

Spedizioniere – legge 14 novembre 1941, n. 1442

Mediatore marittimo - legge 12 marzo 1968, n. 478

In proposito, si fa presente che avverso detti provvedimenti gli interessati (direttamente o per il tramite di un loro legale) hanno facoltà di presentare un ricorso gerarchico improprio al competente ufficio di questo Ministero –Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la



vigilanza e la normativa tecnica – **Divisione XXI Registro imprese** - Via Sallustiana n. 53, 00187 Roma, nei termini seguenti:

- Agente e Rappresentante di commercio (cfr. art. 7 della Legge n. 204/1985)

entro 60 gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego all'avvio iniziale dell'attività (segnalato tramite presentazione della SCIA), per accertata mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l'esercizio della stessa.

entro 30 gg. dalla notifica camerale, in caso di inibizione alla prosecuzione dell'attività - successiva all'avvio iniziale - per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti o delle condizioni previste per l'esercizio della stessa.

- Agente di affari in mediazione (cfr. art. 10 del D.M. n. 452/1990)

entro 30 gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego all'avvio iniziale dell'attività (segnalato tramite presentazione della SCIA), per accertata mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l'esercizio della stessa.

entro 30 gg. dalla notifica camerale, in caso di inibizione, temporanea o definitiva, alla prosecuzione dell'attività - successiva all'avvio iniziale - per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti o delle condizioni previste per l'esercizio della stessa.

- Perito ed Esperto (cfr. art. 7 del D.M. 29.12.1979)

entro 30 gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego di iscrizione nel ruolo.

entro 30 gg. dalla notifica camerale, nei casi di sospensione o di cancellazione dal ruolo.

- Spedizioniere (cfr. art. 14 della Legge n. 1442/1941)

entro 15 gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego all'avvio iniziale dell'attività (segnalato tramite presentazione della SCIA), per accertata mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l'esercizio della stessa.

entro 15 gg. dalla notifica camerale, in caso di inibizione, temporanea o definitiva, alla prosecuzione dell'attività - successiva all'avvio iniziale - per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti o delle condizioni previste per l'esercizio della stessa.

entro 15 gg. dalla notifica camerale, in caso di imposizione all'interessato di una sanzione pecuniaria.



- Mediatore marittimo (cfr. art. 22 della Legge n. 478/1968)

entro 30 gg. dalla notifica camerale, in caso di diniego all'avvio iniziale dell'attività (segnalato tramite presentazione della SCIA), per accertata mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l'esercizio della stessa.

entro 30 gg. dalla notifica camerale, in caso di inibizione, temporanea o definitiva, alla prosecuzione dell'attività - successiva all'avvio iniziale - per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti o delle condizioni previste per l'esercizio della stessa.

L'ufficio ministeriale, una volta esaminato il ricorso in questione e l'eventuale documentazione probatoria presentata dal ricorrente, nonché le controdeduzioni richieste per legge alla Camera di Commercio competente, provvederà, nel previsto termine di 90 giorni dal completamento dell'istruttoria, alla valutazione dei medesimi atti e all'emanazione di un parere che si sostanzierà in un decreto ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso stesso.

La copia conforme di tale atto sarà quindi inviata (per raccomandata a/r, o tramite PEC) al ricorrente, nonché alla Camera di commercio (tramite PEC) .

Ora, è opportuno anche far presente che talvolta su detti ricorsi il predetto parere ministeriale può sostanzarsi, in luogo di un decreto di accoglimento o di rigetto, nei seguenti atti:

- in una dichiarazione di **inammissibilità** (che comporta nella sostanza il non accoglimento del ricorso), quando il ricorso in questione viene presentato contro un provvedimento camerale non definitivo, cioè quando ancora non è stato emesso il provvedimento di diniego all'avvio, o di inibizione, temporanea o definitiva, alla prosecuzione dell'attività da parte della Camera di commercio, ma questa ha solo notificato all'interessato il suo intendimento con una lettera di avvio del procedimento;
- in una dichiarazione di **irricevibilità** (anch'essa comportante nella sostanza il non accoglimento del ricorso), quando il ricorso viene presentato/spedito al Ministero fuori termine, cioè oltre il periodo di tempo sopra indicato;
- in una dichiarazione di **cessata la materia del contendere** quando l'interessato chiede spontaneamente l'archiviazione del suo ricorso già presentato al Ministero, o quando il provvedimento camerale oggetto del ricorso stesso viene annullato dalla Camera di commercio medesima (per esempio in regime di autotutela).



Da ultimo, ed unicamente in relazione alle attività interessate dalle modifiche introdotte dagli artt. 73, 74, 75, 76 ed 80 del D. Lgs. n. 59/2010 – attuazione della Direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi del mercato interno – quindi **solo** per quanto concerne gli **Agenti e Rappresentanti di commercio**, gli **Agenti di affari in mediazione**, gli **Spedizionieri** ed i **Mediatori marittimi**, è opportuno ribadire che possono essere presentati a questo Ministero unicamente i ricorsi gerarchici più sopra descritti, cioè quelli avverso i provvedimenti camerali concernenti il diniego all'avvio iniziale o alla prosecuzione dell'attività che discendono dall'accertamento della mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l'esercizio della stessa, iniziale o sopravvenuta che sia; mentre non compete al Ministero stesso l'esame della fattispecie relativa al mancato aggiornamento della propria posizione da uno degli ex ruoli di riferimento al RI/REA (anche se questa, nella sostanza, determina comunque un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell'attività).

In quest'ultimo caso infatti, verrebbe richiesto al superiore organo giudicante ministeriale non di valutare se - legittimamente o meno - gli uffici camerali hanno ritenuto mancante un determinato requisito morale e/o professionale in capo ad un Agente/Mediatore/Spedizionario/Mediatore Marittimo, bensì di stabilire se ci sia stata o meno una discriminazione nei suoi confronti da parte camerale, per aver emesso un provvedimento inibitorio alla prosecuzione dell'attività a causa del mancato aggiornamento da parte di detto soggetto della propria posizione al Registro delle Imprese/REA: circostanza, questa, che non ha niente a che vedere con l'eventuale carenza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dai rispettivi articoli n. 7 della Legge n. 204/1985; n. 10 del D.M. n. 452/1990; n. 14 della Legge n. 1442/1941; n. 22 della Legge n. 478/1968.

Pertanto in questa circostanza, di ricorso presentato contro un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell'attività causato dall'inadempimento all'obbligo di aggiornamento della propria posizione da uno degli ex ruoli di riferimento al Registro delle Imprese o al REA, questo Ministero non potrà che esprimersi con una dichiarazione di **improponibilità**.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio